

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6051 del 24/11/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA "S.MARIA DELLE CROCI" SITO IN VIALE RANDI, N.5. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6354 del 24/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA "S.MARIA DELLE CROCI" SITO IN VIALE RANDI, N.5. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 03/08/2022 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2022/130287 - Pratica SinaDoc n. 27910/2022, dalla **Azienda USL della Romagna (C.F./P.IVA 02483810392)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi, n.8, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per il **Presidio Ospedaliero di Ravenna "S.Maria delle Croci"**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).
- Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **27910/2022**, emerge che:

- Presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna S.Maria delle Croci, viene svolta attività sanitaria, con scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera derivanti da medi impianti termici, generatori di calore e gruppi elettrogeni di emergenza;
- L'azienda USL della Romagna è in possesso dell'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3602/2015, per la quale si richiede modifica sostanziale, e dell'autorizzazione settoriale allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Ravenna con atto pg. 0089930/2020;
- l'Azienda dichiara che, rispetto all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nulla viene modificato; per le emissioni in atmosfera si richiede modifica sostanziale per:
 - la sostituzione di n°1 caldaia esistente (E1) con incremento della potenzialità termica installata;
 - rettifica della portata delle emissioni E2-E3 rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
 - aggiornamento degli impianti termici presenti, compresi i gruppi elettrogeni di emergenza;
 - installazione di un nuovo gruppo elettrogeno (E10).
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 03/08/2022 (PG. 2022/130287) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2022/134366);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico (PG. 2022/159722);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2022/176464);

VERIFICATO che l'Azienda USL della Romagna ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi, in data 18/08/2022 mediante PagoPA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Azienda USL della Romagna – Presidio Ospedaliero di Ravenna nel rispetto di condizioni e prescrizioni per la propria attività sanitaria, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) a favore della **Azienda USL della Romagna (C.F./P.IVA 02483810392)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n.8, per il Presidio Sanitario "S.Maria delle Croci" sito in Comune di Ravenna, Viale Randi, n.5, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e **sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali**:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, si evidenzia che l'impatto derivante dall'attività risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. Qualora l'Azienda USL Romagna intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento, citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- gli scarichi delle acque reflue industriali del Presidio Ospedaliero S.Maria delle Croci di Ravenna, sono costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici unite agli scarichi di acque reflue industriali provenienti dalle strutture laboratoristiche, dalle strutture di ricerca diagnostica presenti e dalle sale operatorie;
- la rete fognaria del presidio ospedaliero, ad oggi, ha come recapito finale la rete fognaria pubblica mista collegata a depurazione, attraverso tre punti di scarico distinti. A questi si va ad inserire il punto di scarico, che raccoglie le acque reflue prodotte dal "DEA", dalla palazzina uffici/Ravenna Soccorso e dalla sede del 118, che ha come recapito finale, la rete fognaria pubblica separata, collegata direttamente a depurazione;
- a seguito di realizzazione dell'edificio destinato a SERT (Servizi per le Tossicodipendenze) posto all'interno dell'area del Presidio Ospedaliero con affaccio su Via Missiroli, sono state realizzate le opere necessarie per lo scarico in pubblica fognatura delle acque nere, classificabili come acque reflue domestiche e delle acque meteoriche in uscita dall'edificio gestite in regime di acque separate. Tali reflui domestici allacciati alla pubblica fognatura, non sono soggetti a rilascio di espressa autorizzazione allo scarico;
- Gli scarichi sono i seguenti:
 - **scarico n.1** - recapito nella rete fognaria pubblica mista di Viale Randi in corrispondenza della portineria-bar. Le acque reflue di questo punto di scarico subiscono il trattamento di ossidazione biologica e di disinfezione. A valle dei sistemi di trattamento è presente il pozzetto ufficiale di prelevamento;
 - **scarico n.2** - recapito nella rete fognaria pubblica mista di Viale Randi angolo Via Missiroli in corrispondenza della terapia fisica. Le acque reflue di questo scarico subiscono il trattamento in n. 3 Vasche Imhoff e di disinfezione. A valle dei sistemi di trattamento è presente il pozzetto ufficiale di prelevamento;
 - **scarico n.3** - recapito nella rete fognaria pubblica mista di Via Missiroli in corrispondenza dell'accesso dei dipendenti. Le acque reflue subiscono il trattamento di ossidazione biologica e di disinfezione. A valle dei sistemi di trattamento è presente il pozzetto ufficiale di prelevamento;
 - **scarico n.4** - recapito nella rete fognaria pubblica separata di Via Cassino angolo Via Marconi. Lo scarico riguarda esclusivamente le acque reflue industriali prodotte dal DEA, in quanto le acque reflue derivanti dalla palazzina uffici/Ravenna Soccorso e sede del 118 sono classificate, a termini di legge, acque reflue domestiche e pertanto non soggette al rilascio di espressa autorizzazione allo scarico. La rete fognaria del DEA è così strutturata: le acque nere dei vasi non subiscono alcun tipo di trattamento e vengono inviate direttamente nella rete fognaria, mentre le acque reflue delle linee degli ambulatori, delle sale operatorie e dei locali di pubblico transito, prima di confluire nella rete fognaria, vengono trattate all'interno di degrassatori. Tutte le acque reflue derivanti dal DEA, prima di essere inviate alla rete fognaria pubblica, vengono trattate nell'impianto di clorazione con dosaggio proporzionato in funzione della portata dell'acqua immessa nell'edificio. A valle dell'impianto di clorazione è individuato il pozzetto ufficiale di prelevamento (punto di scarico n. 4).
- la disinfezione delle acque reflue industriali nei quattro punti di scarico avviene con ipoclorito di sodio;
- i certificati di analisi relativi ai campioni effettuati dall'AUSL sui punti di scarico delle acque reflue industriali hanno evidenziato, per i parametri ricercati, il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna e di cui al contratto stipulato con Hera Spa, Prot.n. 203201/12 del 27/12/2012 per i parametri in deroga.

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente modifica sostanziale di AUA.

Prescrizioni:

1. Gli scarichi nei punti ufficiali n. 1-2-3-4 devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 All. 5 Parte III (scarichi in pubblica fognatura) del D.Lgs. 152/2006 smi, ad eccezione dei parametri con valori limite di emissione in deroga concordati con l'Ente Gestore Hera S.p.A. e nel rispetto del limite volumetrico pari a mc/anno 136.213,00, riassunti nella seguente tabella:

limiti in deroga ai parametri di scarico reflui			
parametro		u.m.	Valore
BOD5		mg / l	600
COD		mg / l	1.400
SST		mg / l	800
Fosforo totale	P - tot	mg / l	30
Azoto ammoniacale	NH4	mg / l	100
Cloro attivo libero		mg / l	0.7

2. gli scarichi delle acque reflue industriali devono rispettare il parametro **“escherichia coli”** con un valore limite di emissione pari a 5.000 UFC/100mL (art. 21 del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna);
3. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **degrassatori;**
 - **sistemi di clorazione prima dello scarico in fognatura;**
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e di controllo;
4. ogni quattro anni, a partire dalla data del rilascio della presente AUA, l'Azienda dovrà presentare ad Hera S.p.A. una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di carico. L'Ente Gestore si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
5. dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate nei quattro punti di scarico, che attesti la conformità ai limiti di cui sopra. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza annuale al Comune di Ravenna (Servizio Tutela Ambiente e Territorio), ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna e ad Hera S.p.A.;
6. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai rilievi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
7. nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
8. HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale, a HERA SPA e ad ARPAE SAC, di guasti agli impianti o di altre situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità

disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;

11. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA est – Distretto di Ravenna e ad Hera S.p.A;
12. la Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA S.p.A.;
13. il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
14. i pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'istanza è relativa al rilascio dell'AUA a seguito di modifica sostanziale degli impianti termici del presidio ospedaliero S. Maria delle Croci di Ravenna.
- In particolare le modifiche sono inerenti i seguenti punti:
 - 1) modifica della centrale termica principale del presidio che prevede:
 - a) la sostituzione di n°1 caldaia esistente (E1), con aumento della potenzialità termica installata;
 - b) rettifica della portata delle emissioni E2 ed E3;
 - 2) installazione di due nuove caldaie quale modifica degli impianti GC1, GC2 e GC3 (precedentemente dismesso);
 - 3) aggiornamento, ridenominazione e sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con installazione di nuovi gruppi elettrogeni;

L'assetto emissivo attuale e autorizzato prevede:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Potenzialità termica (MW)	Tipologia impianto/note
E1	Caldaia produzione acqua calda G1 – centrale termica principale	2.000	2,581 (metano) 3,488 (gasolio)	ICI TNA200 Utilizzo prevalente 8.760 h/anno
E2	Caldaia produzione acqua calda G2 – centrale termica principale	3.900	4,89 (metano) 6 (gasolio)	VISSMANN VITOMAX 200 A supporto della G1 nel periodo invernale 4360 h/anno
E3	Caldaia produzione acqua calda G3 – centrale termica principale	3.900	4,89 (metano) 6 (gasolio)	VISSMANN VITOMAX 200 Riserva di emergenza collegata alla G2
E4	Caldaia produzione vapore GV1- centrale termica principale	900	1,2 (metano) 1,6 (gasolio)	Gavardo OMG 900 Standby attivo, con funzionamento di emergenza in sostituzione di GV2 8.760 h/anno
E5	Caldaia produzione vapore GV2 – centrale termica principale	710	1,2 (metano) 1,6 (gasolio)	Gavardo OMG 720 Standby attivo, con funzionamento di emergenza in sostituzione di GV1 8.760 h/anno
E6	GC1 E GC2 centrale termica secondaria	\	\	Sostituite con scambiatore di calore alimentato dalla centrale termica principale
E7	GC3	\	\	ELIMINATA
E8	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL16	4.800	2,91 (gasolio)	PRAMAC 12 h/anno

E9	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL09	5.000	2,302 (gasolio)	SPARK 12 h/anno
E10	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL10	4.000	2,404 (gasolio)	PRAMAC 12 h/anno
E11	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL11	N.D.	1,909 (gasolio)	ING MATTEI 12 h/anno
E12	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL12	3.900	0,777 (gasolio)	SPARK 12 h/anno
E13	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL13	6.000	1,844 (gasolio)	MARGEN 12 h/anno
E14	Caldaia produzione acqua calda 118 GC4	200	0,26 (metano)	RIELLO 8760 h/anno
E15	Caldaia produzione acqua calda 118 GC5	22	0,031 (metano)	SECURETY 300 8760 h/anno
E16	Caldaia produzione acqua calda UFFICIO TECNICO GC6	120	0,16 (metano)	UNICAL TRI 130 5.110 h/anno

Le modifiche richieste prevedono:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm3/h)	Potenzialità termica (MW)	Tipologia impianto/note
E1	Caldaia produzione acqua calda G1 – centrale termica principale; H=8 metri, T<200°C, Sezione=0,442 mq	6.700	5,581 (metano) 7,3 (gasolio)	ICI TNOX 6000 BT COND Utilizzo prevalente 8.760 h/anno
E2	Caldaia produzione acqua calda G2 – centrale termica principale H=8 metri, T=185°C, Sezione=0,567 mq	5.800	4,89 (metano) 6 (gasolio)	VISSMANN VITOMAX 200 A supporto della G1 nel periodo invernale 4360 h/anno
E3	Caldaia produzione acqua calda G3 – centrale termica principale H=8 metri, T=185°C, Sezione=0,567 mq	5.800	4,89 (metano) 6 (gasolio)	VISSMANN VITOMAX 200 Riserva di emergenza collegata alla G2
E6	Caldaia 1 - CMP	/	0,889 (combustibile non dichiarato)	Caldaia ICI RED 700 per produzione acqua calda sanitaria (supporto alla CT principale in caso di emergenza) (ex GC1 e GC2)
E7	Caldaia 2 - CMP	/	0,889 (combustibile non dichiarato)	Caldaia ICI RED 700 per produzione acqua calda sanitaria (supporto alla CT principale in caso di emergenza) (ex GC3)
E8	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0006	/	3,360 (gasolio)	CUMMINS KTA38-G5 1050 KVA 12 h/anno

E9	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0005	/	2,213 (gasolio)	MTU DIESEL MOTOR 18V200012 1050 KV 12 h/anno
E10	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0003	/	1,715 (gasolio)	INSTALLAZIONE FUTURA 1700 KVA 12 h/anno
E11	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0001	/	2,133 (gasolio)	PERKINS 2000 385 KVA 12 h/anno
E12	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0002	/	1,027 (gasolio)	MTU 16V2000 831 KVA 12 h/anno
E13	Gruppo elettrogeno di emergenza GEL0004	/	2,8 (gasolio)	PERKINS 4012 - 46 TWG2A 1280 KVA 12 h/anno

L'azienda dichiara che non vi è la possibilità di convogliare le emissioni del presidio ospedaliero in punti di emissione comuni sia per ragioni tecniche legate ai flussi dei fumi di combustione, sia in funzione del diverso utilizzo dei singoli impianti.

Nello specifico si precisa quanto di seguito indicato:

- **Emissione E1 - Caldaia produzione acqua calda G1 – centrale termica principale:**
La nuova caldaia viene dichiarata a basse emissioni di NOx e garantiti i limiti relativi ai medi impianti di combustione di nuova installazione. L'alimentazione a gasolio è prevista solo in caso di assenza di fornitura di gas metano. In virtù della potenzialità termica l'impianto in questione risulta riconducibile alla disciplina di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e smi e, in particolare, si configura quale nuovo medio impianto di combustione >5 MW; si ritengono pertanto applicabili i limiti di emissione per i nuovi impianti di cui al punto (1), paragrafi 1.2 ed 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e smi che coincidono con i limiti proposti dall'azienda.
- **Emissioni E2 ed E3 Caldaie produzione acqua calda G2 e G3 – centrale termica principale:**
Si richiede una modifica della portata autorizzata a 5.800 Nmc/h a seguito di verifiche sulle caratteristiche dell'impianto. Restano immutate le condizioni di utilizzo. Gli impianti in questione si configurano come medi impianti di combustione esistenti (avviati prima del 20 dicembre 2018), aventi potenzialità <5 MWt quando alimentati a metano e >5 MWt quando alimentati a gasolio, si ritengono pertanto applicabili i limiti di emissione previsti dal punto (1), paragrafi 1.2 ed 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e smi alle pertinenti tabelle.
- **Emissioni E6 ed E7 Caldaie 1 e 2 CMP:**
- Finalizzate alla produzione di acqua calda sanitaria, ne è previsto l'utilizzo in supporto alla centrale termica principale in caso di emergenza. Viene di fatto ripristinata la centrale termica secondaria: vengono infatti installate due nuove caldaie, rispettivamente, in sostituzione dello scambiatore di calore oggi presente (ex GC1 e GC2) e della caldaia precedentemente dismessa (ex GC3). Il combustibile in alimentazione dovrebbe essere metano. Tali impianti, di potenzialità <1 MW termico, sarebbero inquadrabili quali impianti termici civili. Per tali impianti si ritengono applicabili i limiti di cui alla DGR 1769/2010 della Regione Emilia Romagna per gli impianti <3 MW.
- **Emissioni da E8 a E13 - Gruppi elettrogeni di emergenza:** vengono sostituiti i gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con aumento della potenzialità termica per i gruppi afferenti alle emissioni E8, E11, E12 ed E13. Si rileva invece un depotenziamento dei gruppi afferenti alle emissioni E9 ed E10. Per nessuno di questi risultano dichiarati i valori di portata né di altezza del punto di emissione. Tali impianti, alimentati a gasolio, risultano tutti di potenzialità superiore ad 1 MW termico ed inquadrabili quali medi impianti di combustione di nuova installazione. Ai fini dell'eventuale esenzione dall'applicazione dei limiti previsti dall'Allegato I alla Parte V D.Lgs. 152/2006 e smi, rilevano tuttavia la previsione della loro accensione soltanto per le prove di funzionamento (12 h/anno per singolo impianto) e la dichiarazione d'impegno da parte del gestore a rispettare il numero di ore operative massimo di 500 ore/anno (comma 16 dell'art. 273 bis del medesimo decreto).

Vista l'ubicazione del sito e considerato che la Potenza Termica Nominale complessiva del presidio ospedaliero è compresa tra 10 e 50 MWt, l'Azienda USL Romagna è tenuta al rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Tabella 1

Potenza Termica Singolo Focolare	Alimentazione – Limiti – Frequenza di autocontrollo		
	Alimentazione a metano	Frequenza Autocontrolli	Alimentazione a gasolio*
E1 – Caldaia produzione acqua calda G1 Centrale Termica principale - Nuovo >5 MWt	Portata = 6700 Nmc/h Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 100 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Alimentazione a metano – annuale per NOx Alimentazione a gasolio: annuale per Polveri, NOx	Polveri totali 10 mg/Nmc NOx 200 mg/Nmc SOx 200 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%
E2 - Caldaia produzione acqua calda G2 Centrale Termica principale - Esistente >3 MWt<5 MWt	Portata = 5800 Nmc/h Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Alimentazione a metano – annuale per NOx Alimentazione a gasolio: annuale per Polveri, NOx	Polveri totali 20 mg/Nmc NOx 200 mg/Nmc SOx 200 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%
E3 – Caldaia produzione acqua calda G3 Centrale Termica principale Esistente (emergenza) >3 MWt<5 MWt	Portata = 5800 Nmc/h Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%		Polveri totali 20 mg/Nmc NOx 200 mg/Nmc SOx 200 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%
E6-E7 -Caldaie produzione acqua calda Nuovi - (emergenza) <1MWt	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%		Polveri totali 20 mg/Nmc NOx 200 mg/Nmc SOx 200 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%

* Contenuto di zolfo nel combustibile ≤ 0,1% in massa (D.Lgs.152/2006 e smi - parte V - allegato X, parte II, sezione 1);

Prescrizioni:

1. Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP di Ravenna, dovrà essere trasmessa ad ARPE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la documentazione necessaria ad integrare le informazioni inerenti la portata e l'altezza dei punti di emissione ove mancante (da E6 a E13);
2. Per il nuovo punto di emissione indicato con E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso l'Azienda è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE

competente. Per le emissioni derivanti da impianti di emergenza da E6 ad E13 si ritiene sufficiente la verifica della portata;

3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di

funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃)	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac.

Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);

	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di

protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
17. **DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto E1, il 30/06/2023.** Entro tale data l'Azienda è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con le verifiche di cui al precedente punto 2). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
18. **DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 e E2, in entrambi gli assetti di alimentazione e per gli inquinanti indicati in Tabella 1, mentre l'Azienda può utilizzare una metodologia semplificata per i restanti impianti termici e per gli impianti di emergenza.** La data, l'orario, le misure di autocontrollo, dovranno essere annotate (o allegate) dall'Azienda su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro l'Azienda è tenuta ad annotare:
- **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
 - **I periodi di funzionamento degli impianti termici di emergenza e i gruppi elettrogeni di emergenza, specificando se per prove di funzionalità o per emergenza).**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.